

**Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo
Dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria**

N. 12 - 283/2017
(emanazione-protocollo/anno)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.mi.. Variazione di titolarità.

Da: INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.r.l.

Sede legale e operativa: Via Carmagnola, 50 – 10040 Pralormo (TO)

P.IVA: 00488140013 Pos. 015722

A: Società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi SAN GRATO

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 71 – 10128 Torino

Sede operativa e Pos.: invariate

P.IVA: 11541750011

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 62-31958 del 07/08/2013, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'Impresa INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.r.l. per l'impianto sito in via Carmagnola, 50 nel Comune di Pralormo per l'esercizio dell'attività IPPC:

- **Codice 3.5** – Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg;

- con istanza pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata il 15/11/2016 (ns. prot. 132507), l'Impresa Società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi SAN GRATO ha chiesto, a seguito di scrittura privata di affitto di azienda, la variazione di titolarità della suddetta autorizzazione da **INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.r.l.** a **Società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi SAN GRATO**;

- con richiesta del 18/11/2016 (prot. Ingresso 0128428) è stata inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al subentro dell'attività di gestione rifiuti, la richiesta di comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011;

- con lettera del 24/11/2016 (ns. prot: 137861/LB1) è stata richiesta alla Procura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al subentro dell'attività di gestione rifiuti, il certificato del Casellario Giudiziale in applicazione delle norme di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000 e all'art. 39 D.P.R. 313/2002; tale certificato è pervenuto a questo Ente il 4 gennaio 2017;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della variazione di titolarità, constatando che rimane invariata la sede operativa di Pralormo – via Carmagnola n. 50, e che l'Impresa dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata;

Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. con le quali vengono fissati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, da cui si evince che per il procedimento in oggetto, relativo alla variazione di titolarità di Autorizzazione ambientale, detto termine è fissato in 60 giorni, fatta salva l'interruzione prevista dall'art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 sulla variazione del gestore;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/2001 del 20 febbraio 2001 con la quale si è data attuazione al suddetto conferimento di funzioni amministrative alla Provincia;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi" e ne esercitano le funzioni, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) di prendere atto dell'intervenuta variazione di titolarità, modificando l'autorizzazione citata in premessa nel seguente modo:

Da: INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.r.l.
Sede legale e operativa: Via Carmagnola, 50 – 10040 Pralormo (TO)
P.IVA: 00488140013 Pos. 015722
A: Società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi SAN GRATO
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 71 – 10128 Torino
Sede operativa e Pos.: invariate
P.IVA: 11541750011

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione.

2) nell'ipotesi di mancanza di uno o più requisiti previsti per legge per l'attività di gestione rifiuti, il presente atto sarà revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i..

3) di comunicare il presente provvedimento all'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria – Ufficio Coordinamento IPPC, al Comune di Pralormo, all'ARPA e all'ASL TO5.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.



Torino, 6 febbraio 2017

Per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore di Area
Dott.ssa Paola MOLINA
Firmato in originale

LB/TG